



PROVINCIA
DI TERAMO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE
DI CUI ALL' Art. 19 D. LGS N. 504/1992 (T.E.F.A.)
Approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 37 del 15/05/2015
Modificato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 24 del 02.05.2017**

INDICE

PREMESSA	Pag. 3
Art. 1 Definizioni	Pag. 4
Art. 2 Ambito di applicazione	Pag. 4
Art. 3 Determinazione del tributo	Pag. 4
Art. 4 Modalità di versamento	Pag. 4
Art. 5 Rendicontazione Trimestrale dei versamenti	Pag. 5
Art. 6 Rendicontazione e previsione Annuale dei versamenti	Pag. 5
Art. 7 Commissioni e sistema di premialità	Pag. 6
Art. 8 Rimborsi	Pag. 6
Art. 9 Obblighi dei Comuni	Pag. 6
Art. 10 Obblighi della Provincia	Pag. 7
Art. 10 Bis Presupposti e modalità dilazione di pagamento debito pregresso	Pag. 7
Art. 11 Verifiche e controlli	Pag. 8
Art. 12 Tavolo di lavoro	Pag. 8
Art. 13 Entrata in vigore	Pag. 8
Art. 14 Allegati	Pag. 8

PREMESSA

La T.E.F.A. (Tributo Provinciale per la Tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è istituito per la prima volta dall'art. 19 del D.Lgs 504/1992. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambientale) viene abolito dal combinato disposto degli art.li 238, 264 e 265. Detto tributo verrà poi ripristinato con il D.Lgs 4/2008 comma 44 art. 1, entrato in vigore in data 13/02/2008.

Questo tributo (dall'art. 19 comma 2 del D.Lgs 504/1992) “è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della suddetta tassa”.

Questa definizione non ha lasciato adito ad alcuna interpretazione per quanto concerne i comuni che, fino all'entrata in vigore del Codice Ambientale, applicavano il sistema della Tarsu, infatti la T.E.F.A. veniva applicata sull'intero importo del tributo; successivamente ci sono state diverse interpretazioni in base alle quali detto tributo potesse essere applicato solo sulla “quota fissa” della subentrata TIA, a dirimere le controversie è sopraggiunto, il 07/08/2006, un parere del MEF, il quale ha determinato che la percentuale di T.E.F.A. dovesse essere comunque applicata sull'intero tributo pagato dal contribuente al Comune.

Le vere problematiche emerse, relative all'applicazione della T.E.F.A., riguardano però il periodo che intercorre tra l'entrata in vigore del Codice Ambientale ed il D.Lgs 4/2008 comma 44 art. 1, entrato in vigore in data 13/02/2008 che ha restituito detto tributo. Per chiarire tutte le controversie nate sono intervenute la Corte dei Conti (Parere 17/2009) e la Commissione Tributaria di Latina (CPT Latina 324/1/10, 267/1/10, 260/1/10) le quali hanno stabilito che nel periodo in questione ovvero dal 29 aprile 2006 al 30/01/2008 la T.E.F.A. non fosse più applicabile per “inesistenza giuridica”, quindi non era dovuta, rientrerà in vigore di conseguenza a partire dal 13/02/2008.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- l'art. 19 del Decreto legislativo 504/1992 istitutivo del TEFA
- l' art. 1 comma 44 del Decreto legislativo 4/2008
- il comma 666 della Legge 147/2013 istitutiva della TARI

Art. 1 Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si definiscono :

- per T.E.F.A. il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all' art 19 del DLgs 30 dicembre 1992 numero 504, di seguito detta Tassa Provinciale Ambientale;
- per T.A.R.S.U. la tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani istituita dai comuni ai sensi dell' art. 58 e ss del decreto legislativo 15 novembre 1993 numero 507;
- per T.I.A., la tariffa di igiene ambientale di cui all' art. 49, primo comma, del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22;
- per T.A.R.I. la tassa sui rifiuti di cui alla Legge 27 dicembre 2013 numero 147;
- per Provincia, la Provincia di Teramo, con sede in Teramo, Via Giannina Milli n. 2
- per Comuni, ciascuno dei Comuni della Provincia di Teramo con sede presso le rispettive residenze municipali;
- per Soggetto Gestore, ciascuno dei soggetti cui i Comuni affidano la gestione della Tassa sui Rifiuti;
- per Soggetti Passivi, i Comuni ed i soggetti gestori di cui sopra;

Art. 2 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il T.E.F.A., per quanto non regolamentato dal D. Lgs 504/1992 e da altre disposizioni di legge in materia, e si applica nel caso in cui i Comuni gestiscano la TARSU/TIA/TARI in proprio ovvero tramite soggetto gestore, stabilendo le modalità operative di riversamento alla Provincia e, relative attività connesse, da parte dei soggetti passivi.

Art. 3 Determinazione del Tributo

1. Il tributo è determinato con apposita delibera del Presidente della Provincia da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno per l'anno successivo;
2. Il tributo deve essere determinato entro i limiti previsti dal D.Lgs. 504/1992 comma 3, dell'art. 19 ovvero entro il limite non inferiore all' 1% e non superiore al 5%;
3. Qualora la delibera non sia adottata entro il termine di cui al comma 1 la misura del tributo sarà applicata anche per l'anno successivo.

Art. 4 Modalità di versamento

1. I comuni che gestiscono in proprio la riscossione o i soggetti gestori dovranno riversare quadrimestralmente, entro il venti del mese successivo al quadrimestre di riferimento per gli importi contabilizzati dallo sportello TARSU/TIA/TARI ed accreditati sui conti correnti bancari e/o postali del Comune. Nel caso in cui tale giorno coincida con i giorni di sabato o festivo, il versamento può essere riversato entro il giorno feriale successivo;
2. Verranno considerati tempestivi i versamenti effettuati e pervenuti nella disponibilità di cassa della Provincia entro i suddetti termini.

3. I soggetti passivi, possono rimandare il versamento di cui sopra, senza maggiorazione di interessi, alla scadenza successiva qualora l'importo da versare alla Provincia risulti inferiore ad € 1.000,00 (mille/00) per ogni Comune/Soggetto Gestore. In tal caso, nel versamento del mese/periodo successivo i Soggetti passivi terranno conto anche delle somme non versate in precedenza.
4. I ritardati versamenti in ordine ai termini ultimi di cui al comma 1, devono essere maggiorati degli interessi giornalieri maturati previsti per legge (interessi legali).
5. Nei casi di mancato versamento, ovvero successivamente al sessantesimo giorno la scadenza prevista, la Provincia provvederà, nei termini di cui ai successivi commi, al recupero delle somme dovute maggiorate degli interessi di cui al comma 4.
6. La Provincia di Teramo procede alla riscossione coattiva nei confronti dei comuni/gestori e concessionari che non hanno proceduto totalmente o parzialmente ai riversamenti dovuti a titolo di T.E.F.A. a seguito di formale atto di messa in mora inviato tramite Posta elettronica certificata (Pec).
7. La riscossione coattiva è attuata secondo le procedure previste dal D.P.R 29/9/1973 n. 602, tenuto conto di quanto previsto dai D.Lgs. 26/2/1999 n. 46 e 13/4/1999 n. 112 se affidata a concessionario del servizio nazionale di riscossione o in alternativa con la procedura di cui al Regio Decreto 14/4/1910 n. 639 mediante ingiunzione, se svolta in proprio e comunque utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 Rendicontazione quadrimestrale dei versamenti

1. I Soggetti passivi trasmettono quadrimestralmente alla Provincia entro il 30 del mese successivo alla scadenza prevista, un'analitica rendicontazione della quota di Tributo Provinciale Ambientale versata, tenendo conto degli incassi *TARSU/TIA/TARI* contabilizzati per l'intero periodo di riferimento.
2. Tale rendicontazione per ogni versamento a titolo di Tributo Provinciale Ambientale, dovrà evidenziare la corrispondente somma incassata a titolo di *TARSU/TIA/TARI*.
3. I Soggetti passivi saranno tenuti a rendicontare anche le somme incassate nel periodo di riferimento benché riferite ad anni precedenti, indicando sia l'importo di *TARSU/TIA/TARI* che il corrispettivo T.E.F.A. da riversare all'Amministrazione Provinciale.

Art. 6 Rendicontazione e previsione annuale dei versamenti

1. I Comuni e/o i Soggetti Gestori contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione comunicano tempestivamente (e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione Provinciale) alla Provincia l'ammontare della previsione relativa al ruolo/elenco *TARSU/TIA/TARI* inserito nel piano finanziario.
2. Entro 30 giorni dalla data di emissione dei ruoli/elenchi i Comuni e i Soggetti Gestori dovranno fornire i dati relativi compilando la modulistica predisposta dalla Provincia, la quale viene allegata al presente regolamento e ne forma parte integrante (identificata come All. 2, 3 e 4).
3. I soggetti passivi, entro il giorno venti del mese di febbraio di ogni anno, presentano alla Provincia un rendiconto annuale dei versamenti.

4. Le comunicazioni obbligatorie di cui al precedente comma dovranno interessare anche gli importi incassati nell'anno di riferimento benché riferiti ad anni e ruoli precedenti, evidenziando nella comunicazione l'anno a cui si riferiscono.
5. L'eventuale somma a conguaglio risultante dalla rendicontazione annuale dovrà essere versata alla Provincia entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione stessa con corresponsione degli interessi legali.

Art. 7 Commissioni e sistema di premialità

1. Al Comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30% (zero virgola trenta per cento), delle somme riscosse da versare alla Provincia, senza importi minimi e massimi.
2. Ai Comuni verrà riconosciuta un'ulteriore commissione "premiale" pari allo 0,80% (zero virgola ottanta per cento) sulle cifre riscontrate, qualora a seguito di attività di contrasto all'evasione/elusione, gli stessi facciano emergere importi riferiti ad anni precedenti a quelli di riferimento.
- 2.Bis. Con decorrenza dall'annualità 2017 verrà riconosciuto dalla Provincia di Teramo al Comune un incremento percentuale dello 0,20%, in aggiunta alla commissione dello 0,30%, di cui al comma 1, in via premiale e solo all'esito della pubblicazione del rendiconto di gestione, relativo all'anno precedente e previa verifica, a cura dell'Ente, della regolarità, per l'intero anno di riferimento, degli importi nonché della tempistica, delle somme riversate.
- 2.Ter. L'importo, di cui al comma precedente, come calcolato dalla Provincia, sarà dalla medesima rimborsato, con proprio provvedimento, al Comune, non consentendosi l'applicazione di alcun meccanismo compensativo dell'importo.
3. Per gli importi di cui ai precedenti commi, il Soggetto passivo, al momento del versamento degli importi dovuti alla Provincia, tratterrà le commissioni determinate di cui ai commi 1 e 2.
4. Il complessivo trattenuto, di cui ai commi precedenti, sarà rendicontato nelle stesse forme di cui ai precedenti art.li 5 e 6.

Art. 8 Rimborsi

1. Il Comune o il Soggetto terzo gestore della riscossione *TARSU/TIA/TARI* rimborsano ai contribuenti quanto indebitamente versato a titolo di T.E.F.A. anticipando le somme necessarie.
2. Le somme anticipate saranno detratte dall'importo del primo riversamento dovuto dietro presentazione di idonea documentazione.

Art. 9 Obblighi dei Comuni

1. I Comuni sono tenuti entro 30 giorni dall'esecutività della pertinente Deliberazione, a comunicare quanto segue:
 - a) Modifica della tipologia di tributo applicato *TARSU/TIA/TARI*
 - b) Il soggetto tenuto alla riscossione del tributo
 - c) Modifica del soggetto tenuto alla riscossione del tributo

Art. 10 Obblighi della Provincia

1. La Provincia si impegna a comunicare ai Comuni ed ai Soggetti Gestori della *TARSU/TIA/TARI*, la fissazione dell'aliquota del Tributo Provinciale Ambientale per l'anno finanziario successivo, entro il 30 novembre di ogni anno, ovvero, se diverso, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali.
2. In caso di mancata comunicazione si applica la misura del Tributo Provinciale Ambientale dell'anno precedente.
3. La Provincia si impegna altresì a comunicare ai Soggetti passivi i riferimenti del conto corrente generale di tesoreria ove effettuare i versamenti nonché le sue eventuali variazioni.

Articolo 10 Bis

Presupposti e modalità dilazione di pagamento debito pregresso

1. Prima dell'avvio delle procedure per la riscossione coattiva ai comuni/gestori che ne fanno richiesta e che si trovino in obiettiva e documentata difficoltà finanziaria, per somme certe, liquide ed esigibili, la Provincia di Teramo può concedere dilazioni e rateazioni dei versamenti dovuti purché siano presenti i seguenti requisiti:
 - a) Regolarità nei versamenti quadrimestrali, di cui al comma 1, dell'art. 4, per l'anno di competenza;
 - b) sottoscrizione di un atto di ricognizione del debito ai sensi ed agli effetti dell'art. 1988 c.c. da parte del Comune o gestore in cui le singole posizioni debitorie vengano riconosciute nei confronti della Provincia di Teramo e indicate in maniera analitica;
 - c) difficoltà obiettiva/impossibilità finanziaria dell'ente a riversare la somma dovuta in unica soluzione attestata da una relazione che indichi in modo circostanziato i motivi e sottoscritta dal Responsabile Finanziario e Collegio dei Revisori;
 - d) difficoltà/impossibilità finanziaria del soggetto gestore a riversare la somma dovuta in unica soluzione attestata da una relazione che indichi in modo circostanziato i motivi (pericolo continuità aziendale, tutela livelli occupazionali) sottoscritta all'amministratore delegato del consiglio di amministrazione/amministratore unico o da soggetto da questi delegato.
 - e) richiesta di dilazione non superiore ad un massimo di 18 mesi;
 - f) l'importo della rata non potrà essere inferiore a euro 2.500,00;
 - g) applicazione degli interessi legali, nei termini di cui al comma 4, dell'art. 4, sulle rate dilazionate dal momento in cui le somme erano dovute all'effettivo soddisfo.
2. Il mancato pagamento di una sola rata comporta l'automatica decadenza del beneficio del termine ai sensi ed agli effetti dell'art. 1186 c.c.. In tal caso, la Provincia di Teramo potrà procedere con le azioni previste dalla vigente normativa anche coattive per l'integrale ed immediato pagamento del debito.

3. La richiesta di dilazione non può essere soddisfatta nei confronti di debitori che risultano in morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
4. Non è possibile concedere ulteriori rateazioni o dilazioni di pagamento relative a singole rate o importi già dilazionati.

Art. 11 Verifiche e controlli

La Provincia può disporre verifiche presso i Soggetti passivi entro cinque anni dalla data di riscossione del Tributo Provinciale Ambientale

Art. 12 Tavolo di Lavoro

1. E' istituito un tavolo di lavoro tra i vari soggetti istituzionali coinvolti nella fissazione dell'aliquota e della riscossione del tributo TEFA, quale mezzo di contrasto all'evasione ed all'elusione dei Tributi Locali oggetto del presente regolamento.
2. Vi partecipano, quindi, oltre alla Provincia, i Comuni, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e L'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
3. Modalità e programmazione delle attività da porre in essere verranno definite con successivamente con apposito provvedimento.

Art. 13 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra il vigore a decorrere dal _____

Art. 14 Allegati

1. Gli allegati al presente regolamento sono da intendersi quali parti integranti e sostanziali dello stesso.